

COMUNE DI CAMINI

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Norme Tecniche Di Attuazione



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Cristofaro", written over the right side of the circular stamp.

Progettista: ing. Mariangela Cristofaro

Norme Tecniche di Attuazione

Parte Prima: OBIETTIVI PRIORITARI DEL PCS	3
Art. 1. Oggetto del Piano	3
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Art. 3 Fonti Normative	3
Art. 4 Obiettivi e finalità del PCS	3
Art. 5 Definizioni	4
Art. 6 Modalità di approvazione	6
Art. 7 Delimitazione Territoriale	6
Art. 8 Competenze Gestionali del Comune	6
Art. 9 Opere Marittime - Ripascimenti	7
Parte Seconda: NORME GENERALI	8
Art. 10 Procedure e Norme di Riferimento	8
Art. 11 Concessioni Demaniali	8
Art. 12 Percorsi di accesso al Demanio e attraversamenti in aree dunali	8
Art. 13 Specchi Acquei e Imbarcazioni	9
Art. 14 Disposizioni Generali per la Realizzazione dei Manufatti	10
Art. 15 Interventi Edilizi	11
Art. 16 Attività Consentite	11
Art. 17 Gestione Eco-Compatibile degli Stabilimenti Balneari	12
Art. 18 Eliminazione Barriere Architettoniche	13
Art. 19 Materiali	14
Art. 20 Colore	15
Art. 21 Verde e Contesto Ambientale	16
Art. 22 Cartelli e Manufatti Pubblicitari	17
Art. 23 Opere di Urbanizzazione	18
Art. 24 Tempi di Attuazione	19
Parte Terza: ZONIZZAZIONE	19
Art. 25 Suddivisione in Fasce Funzionali	19
Art. 26 Zonizzazione dell'Arenile	20
Art. 27 Utilizzazione delle Zone di Libera Balneazione	21
Art. 28 Utilizzazione delle Zone Destinate a Concessioni Balneari per Stabilimenti	23
Parte Quarta: NORME FINALI	28
Art. 29 Lavori sull'arenile	28
Art. 30 Stagione Balneare	29
Art. 31 Uso delle Spiagge	29
Art. 32 Norme per gli Stabilimenti Balneari	31
Art. 33 Norme di comportamento	31
Art. 34 Corridoio di Lancio	32
Art. 35 Sanzioni	32
Art. 36 Funzioni di Vigilanza e Controllo	32
Art. 37 Elaborati del PCS	32
APPENDICE	34

Norme Tecniche di Attuazione

Parte prima: PREMESSA

ART. 1. OGGETTO DEL PIANO

Il presente Piano Comunale di Spiaggia, più semplicemente denominato Piano nel prosieguo del presente atto, disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo, la cui gestione è stata trasferita al Comune con la legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo" e ss. mm. e del "Piano di Indirizzo Regionale" (PIR) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 147 del 12 giugno 2007.

Forma parte integrante del presente piano la cartografia che individua le aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di Camini e la situazione delle concessioni in corso di validità.

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni normative sono parte integrante e sostanziale del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Camini (indicato qui di seguito con l'acronimo di PCS), redatto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17, nonché coerente con le linee di indirizzo di cui al Piano di Indirizzo Regionale sopra richiamato.

Il presente PCS definisce e norma le destinazioni d'uso del Demanio Marittimo ricadente nel Comune di Camini (così come definita dall'art. 28 del codice della navigazione). IL PCS regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, in conformità al PIR.

ART. 3 - FONTI NORMATIVE

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo individuate negli art. 822 del codice civile e dell'art. 28 e 29 del codice della navigazione e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993 n°494, 16 marzo 2001 n° 88, nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nella legge regionale 17/05 e relativo PIR, secondo i principi del Codice della navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al P.R.G. vigente.

ART. 4 - OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PCS

- 1 - Il Piano si pone l'obiettivo della salvaguardia paesistico-ambientale della spiaggia, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo delle potenzialità turistiche della costa, nel rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti. Esso garantisce una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un'organica fruizione dell'arenile.
- 2 - Le norme che regolano il piano d'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno le seguenti finalità:

- 1 - Costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico ricreativi, per servizi pubblici, per servizi
- 2 - Garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti.
- 3 - La necessità di salvaguardare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero;

ART. 5 DEFINIZIONI

- **Piano di Indirizzo Regionale** per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PIR), l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con cui vengono fornite ai Comuni le linee-guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza;
- **Piano Comunale di Spiaggia**, il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turisticoricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS;
- **Legge regionale**, la legge regionale del 21 dicembre 2005 n. 17 Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il r.d. 30 marzo 1942, n. 327;
- **Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione**, il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- **Spiaggia**, per come definita dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento, quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda. Ai sensi dell'art. n. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico.
- **Battigia**, la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
- **Arenile libero transito**, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra, di seguito definita, con una profondità non inferiore ai **5 metri lineari**, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto);

- **Soggiorno all'ombra**, la fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- **Servizi di spiaggia**, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, l'ufficio del gestore cabine – spogliatoio, servizi igienici e docce e ogni altro servizio assimilabile;
- **Stabilimenti balneari**, le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici (come previsto dalla precedente definizione), ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale;
- **Concessione demaniale marittima** (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- **Demanio marittimo**, le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali;
- **Attività turistico-ricreative**, le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. I DPCM 13 Settembre 2002;
- **Sistema informativo demanio marittimo (SID)**, il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.
- **Impianti e attrezzature insistenti sull'arenile:**
 - a. Per quanto attiene al TIPO, si definiscono:
 - COMUNI: le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, ecc....;
 - SINGOLI: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, etc.
 - b. Per quanto riguarda le CARATTERISTICHE TECNICHE degli impianti ed attrezzature si definiscono:
 - STRUTTURE FISSE quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.
 - STRUTTURE MOBILI quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse. Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra maggio e ottobre.
 - ATTREZZATURE RIMOVIBILI quelle che sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere, come ad esempio quelle realizzate con strutture a scheletro leggero in cemento prefabbricato, acciaio, legno, o altro materiale; con pannelli di tamponamento leggeri; con

copertura leggera. Tutte le strutture anzidette, come pure le fondazioni, debbono essere recuperabili e riposizionabili altrove con semplici operazioni di smontaggio e rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto.

- **ATTREZZATURE MOBILI** quelle che vengono installate solo per il periodo della stagione balneare e che debbono essere rimosse alla fine della stessa. Esse sono: ombrelloni, sedie, sdraie, elementi di piccole dimensioni, lapidei o in calcestruzzo, posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, piccole strutture in legno, gazebi. Tutte le strutture mobili per la balneazione dovranno inoltre essere stagionalmente rimosse.

ART. 6 MODALITÀ DI APPROVAZIONE

Il PIR, ai sensi della legge regionale n. 17/05 nel testo in vigore, definisce i principi per l'esercizio delle attività aventi fini turistico- ricreativi, indica le modalità di attuazione delle funzioni amministrative ai Comuni, fissa i criteri e i parametri a cui devono attenersi gli enti locali nella redazione dei piani demaniali comunali. In conformità con le disposizioni regionali e secondo le procedure disposte dalla stessa L.R. 17/05 nonché dal PIR, la procedura per l'approvazione del Piano prevede l'adozione da parte del Consiglio Comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, del PCS e relativo regolamento di attuazione.

L'Amministrazione provinciale competente territorialmente approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

ART. 7 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE

- 1 - Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come individuate nel Sistema Informativo del Demanio (SID).
- 2 - Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Camini sono riportate nelle tavole annesse al PCS.

ART. 8 - COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE

- 1 - Per l'attuazione delle finalità della legge n. 17/2005, la Regione ha conferito ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:
 - a. il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
 - b. la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative;
 - c. l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
 - d. l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.
- 2 - Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta Regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni anche su supporto informatico.

ART. 9 – OPERE MARITTIME – RIPASCIMENTI.

- 1 - Il rilascio di concessioni per eventuali opere marittime per la difesa della costa è subordinato al rilascio dei pareri ed autorizzazioni delle autorità competenti, nonché alle prescritte verifiche di impatto ambientale. Gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti previo rilascio dell'atto di concessione dell'ufficio demanio, fatto salvo l'istituto della consegna.
- 2 - Per la salvaguardia del litorale dall'erosione, in accordo con l'art.5 del PIR, si intendono:

- a. Per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" quegli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno. In relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, Il Settore Demanio della Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni, alla predisposizione da parte dei Comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni, corredato di un piano di gestione del ripascimento comprovato da atto di asseveramento della copertura degli oneri finanziari, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; per l'assegnazione del nuovo litorale hanno diritto di preferenza i titolari delle concessioni preesistenti ai quali il fenomeno erosivo ha comportato una sensibile riduzione dell'area demaniale precedentemente assegnata;
- b. Sono esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti", realizzati con l'ausilio di barriera soffolta e opere di difesa

valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- c. Ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.
- d. L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

Parte seconda - NORME GENERALI

ART. 10 - PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO

- 1 - Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti e l'accesso al demanio, sono disciplinati dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 2 - Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

ART. 11 - CONCESSIONI DEMANIALI

Premesso che nella concessione dei beni del Demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità del Demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare. In fase di rilascio e rinnovo di concessioni o autorizzazioni, l'ufficio competente è tenuto a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti.

- 3 - Le superfici e gli specchi acquei compresi, nella fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale sono concedibili nei limiti fissati dal presente piano.
- 4 - Sono prioritariamente concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta per l'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamenti nonché per il miglioramento estetico e funzionale dei servizi di spiaggia, fermo restando il rispetto degli standard dimensionali e delle distanze previste dalla legge vigente e dal presente regolamento.
- 3 - Qualora si verifichi un aumento in profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, l'area così creata è da attribuirsi, fatta salva l'area di libero transito e previa autorizzazione, al concessionario frontista.
- 4 - E' consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee, sulla base di apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente circoscritte.
- 5 - Sui tratti di litorali censiti e regolamentati dal presente PCS è stata garantita l'esistenza di "Spiagge Libere" oltre la misura minima del 30% della Superficie complessiva di spiaggia esistente destinata a finalità turistico-ricreative evitando anche la sequenza ininterrotta di aree in concessione.
- 6 - Il fronte mare relativo all' "Arenile Libero transito" **non è inferiore a cinque m lineari** di profondità a partire dalla battigia (Tavola P2). Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare; sono fatti salvi i mezzi di soccorso.
- 7 - La distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni **non potrà essere inferiore a metri lineari cinquanta**.

ART. 12 - PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO E DI ATTRAVERSAMENTO DEGLI AMBITI DUNALI.

- 1 - I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia Tavole P1 e P2.
- 2 - Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del Demanio marittimo, il Comune di Camini, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di acquisire all'uso pubblico gli accessi che risultino di proprietà

privata o, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 17/05, a istituire servitù prediali sui terreni retrostanti il Demanio Marittimo, nel rispetto dell'art. 1027 del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive.

- 3 - E' ammessa l'apertura di nuovi accessi privati sul demanio marittimo purché limitata al solo transito pedonale, e sempre che eventuali opere accessorie (scale, pianerottoli, ecc..) vengano realizzate in materiale ligneo e abbiano una superficie complessiva non superiore ai 3 mq di occupazione di suolo demaniale marittimo. Le strutture di cui sopra non dovranno mai porre ostacolo o intralcio diretto o indiretto al libero transito sul demanio marittimo e saranno assentite previo rilascio di concessione demaniale marittima.
- 4 - I percorsi pedonali di accesso al mare consentono di distribuire l'afflusso al mare dei bagnanti e permettono l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera. Essi consentono di attraversare più comodamente il litorale rendendo più piacevole il percorso stesso fino alla spiaggia, tenuto conto anche dell'accessibilità da garantire ai disabili.
- 5 - I percorsi pedonali in arenile sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Hanno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.
- 6 - I concessionari di zone di demanio marittimo, sono tenuti a garantire il libero accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.
- 7 - Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

ART. 13 - SPECCHI ACQUE E IMBARCAZIONI.

- 1 - La zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalla riva è riservata alla balneazione, salvo i divieti indicati nel successivo punto 4 "Specchi di mare vietati alla balneazione".
- 2 - Il limite sopra indicato deve essere segnalato a cura dei concessionari di strutture balneari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti ad opportuna distanza uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni, nel numero minimo di due. Gli stessi concessionari devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.
- 3 - I Concessionari di stabilimenti balneari per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (1,60 metri) per i non esperti di nuoto mediante posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti ad opportuna distanza uno dall'altro;

4 - Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo devono essere rispettate i seguenti indirizzi:

- a. Le imbarcazioni a motore, a vela o con motore ausiliario, i windsurf e i Kitesurf dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ed atterraggio con andatura ridotta al minimo.
- b. E' vietato l'atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.
- c. E' vietato l'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente riconducibili a concessione demaniale marittima.

5. Negli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari o gli arenili è consentita l'installazione di solarium galleggianti stagionali per la posa di sdraio ed ombrelloni, previa concessione ex art. 36 C.N.
6. Con le stesse modalità potranno essere autorizzate corsie di lancio stagionale per le imbarcazioni, tenuto conto della effettiva necessità e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto.
7. Negli specchi acquei antistanti gli arenili individuati dagli allegati alle presenti norme non sono ammesse attività diverse da quelle turistico ricreative.

ART. 14 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI:

- 1 - Per ogni singola concessione demaniale relativa a strutture turistico-ricreative, sono consentiti interventi leggeri per strutture di servizio e attrezzature per la balneazione, commisurate alle effettive esigenze di ogni singolo operatore. In ogni caso la realizzazione delle strutture, è soggetta al conseguimento dei pareri e N.O. delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli.
- 2 - Il fronte massimo degli stabilimenti balneari, nella direzione parallela alla battigia, non potrà superare la lunghezza massima di 50 ml.
- 3 - Le superfici, le altezze ed i volumi, comunque realizzati sulle spiagge in concessione, sia mediante strutture fisse che mobili, devono rispettare i parametri previsti nella tavola tipologia (TAV P3). In particolare:
 - a. L'altezza di detti volumi non può in nessun caso essere superiore a 2,5 metri lineari da terra, per le cabine i depositi e magazzini, superiore a 4,0 metri lineari da terra per chiosco e servizi, superiore a 3,00 metri lineari per aree coperte con tensostrutture.
 - b. La superficie non può comunque superare i 35 mq per chiosco bar, 90 mq per servizi, 150 mq per aree coperte con tensostrutture.
- 4 - Nella progettazione dei chioschi bar e/o ristorante, dovrà essere favorito l'uso del vetro e dei materiali trasparenti, compatibilmente con le funzioni da soddisfare.

- 5 - Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato l'utilizzo dei tratti di arenile a ridosso di fiumi, fossi e canali.
- 6 - Le eventuali opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per altri scopi non comportanti il pubblico uso.
- 7 - Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le caratteristiche e le essenze arboree esistenti.
- 8 - E' vietata la costruzione di muri di recinzione sulle aree demaniali.
- 9 - Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Dovranno comunque essere realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso al confine con l'inizio della fascia di arenile libero riportata nelle tavole, (tale fascia non potrà comunque essere ridotta al di sotto di 5 metri lineari dalla battigia).
- 10 - Per ogni concessione, gli scarichi di bagni e cucine sono convogliati, tramite pozzetti di ispezione sifonati, al collettore fognario comunale.
- 11 - Tutte le opere fuori terra realizzate sull'arenile, sia da parte di privati che dall'Amm.ne Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalle presenti norme.
- 12 - Tutti i manufatti dovranno essere realizzati in materiali leggeri e smontabili.

ART. 15 INTERVENTI EDILIZI

- 1 - Gli interventi edificatori possibili per ciascuna zona sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria ecc., secondo quanto previsto dalle presenti norme.
- 2 - Gli interventi possibili sono i seguenti:
 - 1) Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari esistenti.
 - 2) Ampliamenti e ristrutturazione edilizia degli impianti balneari esistenti anche finalizzati al miglioramento estetico-funzionale dei servizi di spiaggia.
 - 3) Nuove costruzioni:
 - a. Cabine spogliatoio.
 - b. Servizi igienici.
 - c. Depositi e ripostigli di pertinenza delle concessioni demaniali per licenza.
 - d. Chioschi bar.
 - e. Chioschi ristoranti.

ART. 16 ATTIVITA' CONSENTITE

- 1 - All'interno della spiaggia, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, potranno svolgersi le seguenti attività:
 - a. Ristorante, bar, gelateria, paninoteca, pizzeria e assimilabili.

- b. Attrezzature commerciali complementari all'attività turistico-balneare.
 - c. Rivendite di giornali, ambulante, servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni, baby sitting ecc.
 - d. impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
- 2 - Le attività sopra indicate sono di tipo stagionale e possono essere svolte esclusivamente nel periodo estivo, che sarà fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale.
- 3 - Per le attività di cui al punto a) b) c) potranno essere rilasciate, dal competente ufficio commercio, licenze annuali.
- 4 - L'esercizio delle attività sopra dette è in ogni caso subordinato alla presenza di un'ideale struttura, al rilascio dell'autorizzazione commerciale, quando prevista, e di ogni altra autorizzazione o nulla osta contemplati dalle norme vigenti, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie.

ART. 17 GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- 5 - Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.
- 6 - La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione: il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi; l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inserisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.
- A. RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE. Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:
- attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
 - attraverso l'introduzione di sciacquoni a doppio flusso per gli scarichi dei bagni.
 - mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
 - attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

- **RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE.** Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare. Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:
- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

1 - **ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO BALNEARE ECO-COMPATIBILE.** Parimenti l'ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo, possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo. A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- a. la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc, mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
- b. la creazione di info-point ove reperire i dati diffusi dall'ARPACAL sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute.
- c. L'educazione ambientale mediante reintroduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali.
- d. All'interno delle procedure per l'assegnazione delle concessioni demaniali si terrà debitamente conto nella definizione dei criteri e nella valutazione delle offerte delle proposte e dei progetti che proporranno innovative tecniche di gestione e risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

ART. 18 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- 2 - L'art. 23 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone handicappate.
- 3 - I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La visitabilità deve

essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

- 4 - Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/1989.
- 5 - Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e con soluzione di continuità.
- 6 - Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.
- 7 - Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.
- 8 - Il Comune promuove l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti, in conformità anche con le disposizioni del DPR 503 del 24/07/1996. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche nel testo delle disposizioni di Legge in vigore.

ART. 19 MATERIALI

- 1 - In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali e tipici del luogo, evitando l'utilizzo di materiali plastici e/o plastificati.

a. STRUTTURE DEL CHIOSCO

Per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è consentito l'utilizzo del legno, dell'acciaio o del calcestruzzo prefabbricato alleggerito. E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e della muratura. Le strutture di fondazione devono essere anch'esse prefabbricate.

b. PAVIMENTAZIONI

per percorsi pedonali, aree posa tavoli, impianti per il gioco e lo sport i materiali da utilizzare sono:

- legno;
- materiali litoidi o lastre in cemento prefabbricate, posate a secco sulla sabbia, se lisce, colorate in armonia con il resto della concessione, se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color sabbia, al grigio chiaro, al rosa paglierino;
- Dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per portatori di handicap.

per interni:

- in legno opportunamente trattato.
- in lastre di pietra naturale locale.

- in mattonelle di ceramica o simili con caratteristiche antisdrucciolo e colori compatibili.

c. FINITURE E RIVESTIMENTI

per esterni:

- legno opportunamente trattato.
- pannelli di calcestruzzo alleggerito, tinteggiati direttamente o finiti con intonaco.
- E' vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in pietra o muratura.

per interni:

- In legno opportunamente trattato.
- In piastrelle di ceramica o simili di colorazioni compatibili.
- Intonaco civile con malte a base di calci idrauliche rifinito con tinteggi a tempera o a base di calce.
- La cucina ed i bagni devono essere pavimentati con materiale antiacido tipo gres, monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un'altezza minima di ml. 2,00.

d. MANTI DI COPERTURA

Coperture piane con pavimentazione flottante, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili; in tal caso, se a vista, i pluviali, le scossaline e le converse devono essere in rame dello spessore min. 8/10 mm. o in lamiera zincata e verniciata nei colori previsti dalle presenti norme. Tetto in pendenza in materiale leggero, prospetticamente schermato.

e. SERRAMENTI

In legno di essenze dure, quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere, il mogano e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti. Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo. Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in metallo ottonato. Per le parti vetrate il rapporto superficie infisso/superficie vetrata deve essere inferiore a 0,25 e dovranno essere utilizzati vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

ART. 20 COLORE

- 1 - Vengono disciplinate le colorazioni esterne di tutte le strutture realizzabili sulla spiaggia, con particolare riguardo per i chioschi e le cabine. Tutti i manufatti devono essere tinteggiati privilegiando i colori tenui ed evitando materiali plastificati, così come le opere complementari, accessorie e di arredo di ogni genere, che dovranno essere costituite da elementi di limitata incidenza ambientale.

• FACCIATE

Possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppur scalato (con la presenza maggiore o minore della tinta bianca nella composizione), o più colori, nelle diverse parti in cui può essere scomposto il prospetto: fondo, rilievi, cornici, riquadrature, zoccolo.

I colori consentiti sono:

1. legno naturale
2. bianco
3. colori pastello: senza limitazioni
4. azzurro (sino al 50% della superficie)
5. giallo (sino al 25% della superficie)
6. verde (sino al 15% della superficie)
7. rosso (sino al 5% della superficie).

Sono vietati tutti gli altri colori, nonché i colori metallizzati o anodizzati.

SERRAMENTI

colori previsti per le facciate valgono anche per i serramenti, sia lignei che metallici. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti.

ART. 21 CONTESTO AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO

Il Piano individua come area da valorizzare i sistemi fluviali d'innesto con il sistema costiero, in un'ottica d'integrazione tra differenti tipologie e modalità di turismo (ricreativo, rurale, costiero, ecc.) si tutelano dunque tutti i sistemi verdi di accesso alla costa anche al fine di creare una rete ambientale continua ed interscambiabile di accesso e fruizione della costa. Tali previsioni hanno valore d'indirizzo, per l'attuazione di tali obiettivi si rimanda alla redazione del nuovo Piano Strutturale Comunale.

Potranno essere sviluppati progetti esecutivi per la valorizzazione e fruizione delle aree a verde esistenti, proposti dal Comune o dai Privati. Tali interventi dovranno comunque essere progettati nel rispetto delle previsioni del vigente Strumento Urbanistico (PRG) e delle relative Norme Tecniche d'Attuazione.

Si potrà prevedere anche eventuale nuova piantumazione di essenze sia con funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore che per il rivestimento di scarpate, recupero di aree degradate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate.

Dovranno essere utilizzate in prevalenza specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali.

In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi.

Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia.

Questi interventi, oltre a porre un freno alla perdita di naturalità, hanno anche l'effetto di migliorare notevolmente l'aspetto delle spiagge, facendole maggiormente apprezzare, dai fruitori locali e dai turisti stranieri.

Le essenze arboree ed arbustive che è possibile utilizzare sono indicativamente le seguenti:

Alberi medio alti:

- Cupressus macrocarpa (Cipresso macrocarpa);
- Washingtonia filifera (Washingtonia);
- Washingtonia robusta (Washingtonia);
- Phoenix canariensis (Palma delle Canarie);

Phoenix dactilifera (Palma da datteri);
Pinus pinea (Pino domestico);
Pinus halepensis (Pino d'Aleppo);
Platanus orientalis (Platano);
Quercus ilex (Leccio);
Elaeagnus angustifolia (Olivio di Boemia).

Alberi medio bassi:

Acacia saligna (Mimosa marina);
Chamaerops humilis (Palma di San Pietro);
Cycas revoluta (Palma preistorica);
Nerium oleander var: Atropurpureum e Mont Blanc (Oleandro);
Hibiscus syriacus var: Red Heart (Ibisco);
Tamarix gallica (Tamerici);
Tamarix africana (Tamerici);
Cordyline australis (Dracena);
Arbutus unedo (Corbezzolo);
Laurus nobilis (Alloro);

Arbusti medio alti:

Agave americana (Agave americana);
Euonimus japonicus (Evonimo);
Myoporum punctatum (Mioporo);
Myrsine africana (Bosso di mare);
Phyllirea angustifolia (Olivastro);
Pittosporum tobira (Pittosforo);
Phormium tenax (Formium).

Arbusti medio bassi:

Atriplex alimus (Porcellana di mare)
Rosmarino officialis (Rosmarino)
Salvia officialis (Salvia)
Spartium junceum (Ginestra)
Teucrium fruticans (Camedrio)
Lavanda officialis (Lavanda)
Santolina chamaecyparissus (Santolina)

ART. 22 CARTELLI E MANUFATTI PUBBLICITARI

E' vietata l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudicano la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,6 mq. su cui oltre allo spazio pubblicitario di ml. 0,70 x ml. 0,50, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova.

I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a metri 1,60 dal piano medio spiaggia.

Per uniformità d'intervento, se possibile, tali strutture possono essere realizzate da un'unica ditta concessionaria, previa stipula di apposita convenzione con gli operatori turistici privati al fine di garantire l'omogeneità sotto l'aspetto estetico e il miglior inserimento nel contesto dei luoghi.

E' consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, della superficie massima di 1 mq. cadauna; una posta a bandiera verso il lungomare ed una posta sulla facciata del chiosco.

Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

ART. 23 OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le seguenti opere, con i relativi allacciamenti, necessari a garantire il concreto esercizio, configurano il quadro delle Opere di Urbanizzazione afferenti alla sistemazione dell'Arenile:

- aree di verde attrezzato;
- percorsi e piazze ciclabili e pedonali;
- viabilità carrabile;
- parcheggi pubblici;
- pontili galleggianti;
- opere a rete.

Relativamente a dette Opere l'Amministrazione Comunale procederà mediante progettazione e realizzazione diretta, secondo stralci organici, anche in convenzione con i privati e/o concessionari.

I tratti di percorsi pedonali e ciclabili, adiacenti alle concessioni demaniali private, ed il verde attrezzato potranno essere realizzati anche dai privati, attraverso convenzionamento con il comune. Tali opere dovranno comunque essere realizzate con materiali e colori conformi agli indirizzi generali dettati dall'amministrazione. In particolar modo i privati potranno gestire gli spazi verdi, sovvenzionandone la manutenzione e cura, al fine di valorizzare l'inserimento complessivo delle strutture per la balneazione e valorizzare il contesto ambientale circostante.

Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, in particolare per quanto concerne gli accessi, la rete dei percorsi pedonali e ciclabili, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali per tratti organici di consistente ampiezza. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione dovrà in ogni caso risultare conforme alle disposizioni normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, L.104/92 art.24, D.P.R.503/96).

ART. 24 TEMPI DI ATTUAZIONE

Gli interventi indicati nel presente regolamento dovranno essere realizzati solo ad avvenuta approvazione definitiva del Piano.

In ogni caso, le strutture relative alle concessioni demaniali esistenti dovranno essere adeguate, ai sensi del comma 8 art. 6 del PIR e del presente piano, entro il termine, non inferiore a 5 anni ma non oltre i 6 anni dalla data di approvazione del piano stesso, pena la revoca della concessione demaniale stessa. In attesa dell'adeguamento delle strutture, nei tempi indicati, i manufatti realizzati, se regolarmente autorizzati, potranno mantenere le attività già in atto e le superfici esistenti.

I termini per l'attuazione degli interventi suddetti possono essere sospesi, a richiesta dell'interessato, solo nel caso che il tratto di arenile sia interessato da erosione o da altri fenomeni, che rendano la profondità di spiaggia inadeguata per l'attuazione delle previsioni di piano.

Parte terza ZONIZZAZIONE**ART. 25 SUDDIVISIONE IN FASCE FUNZIONALI**

Ai fini dell'organizzazione funzionale dell'arenile il Piano indica nell'elaborato "TAV. P1", la suddivisione delle zone d'uso, individuate in base alla loro ubicazione e funzione, all'interno delle quali sono regolamentate le attività esplicabili e le strutture realizzabili. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze che disciplinano le attività balneari emesse da Amministrazione Comunale e Capitaneria di Porto. Le anzidette zone sono le seguenti:

- **Fascia a libero transito:** Costituita da una fascia avente una dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva. Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. Qualora, a causa dell'erosione marina, venga a mancare la dimensione minima sopra indicata, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata. E' consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò, che deve essere organizzata in un unico spazio della larghezza massima di 10 ml. per ogni concessione, posto oltre cinque metri dalla linea di battigia al fine di consentire il libero transito delle persone.
- **Fascia d'ombra:** rappresenta la zona in cui è possibile la posa numerica di ombrelloni e strutture rimovibili di modeste entità funzionali ai servizi d'ombreggio e di spiaggia. Tale fascia ha una profondità di c.ca 20m a partire dalla fine della fascia di libero transito. I sostegni per ombrelloni dovranno essere posti ai vertici di maglie aventi dimensioni minime dei lati di ml 2,20 x 4,00, con il lato minore parallelo al mare.
- **Fascia Servizi:** destinata all'installazione delle strutture di servizio alla balneazione: in tale fascia, individuata negli elaborati grafici di progetto del Piano, è possibile l'installazione di attrezzature mobili e di strutture rimovibili, secondo quanto stabilito dalle presenti norme.

26 ZONIZZAZIONE DELL'ARENILE

Ai fini della regolamentazione delle aree del Demanio marittimo il Piano, nella tavola di progetto TAV. P1, ha individuato le seguenti Zone (o Aree):

- 1 - **Aree di Libera Balneazione (AL):** Il Piano ha individuato le spiagge libere garantendo il rispetto dello standard minimo pari al 30% della fascia demaniale disponibile alla balneazione in recepimento delle indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 6 del vigente PIR.
- 2 - **Aree in concessione esistenti (CDE):** Tali aree si riferiscono alle concessioni preesistenti che sono fatte salve, ai sensi del comma 1 art. 4 del PIR, nei limiti dei titoli abilitativi e concessori già rilasciati, con l'obbligo di adeguamento alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e sanitarie, nonché alle indicazioni del presente Piano. I tempi di attuazione sono quelli di cui al precedente art. 24 delle presenti N.T.A. Per le stesse CDE è stato inoltre indicato l'arenile fronte mare, che può essere oggetto di richiesta di ampliamento, al fine di meglio disporre le strutture balneari, con riferimento, in particolare, alla zona da destinare quale zona d'ombra.
- 3 - **Aree concedibili per zone d'ombra (ZO):** tali zone saranno assegnate in concessione secondo le procedure stabilite dalle presenti Norme Tecniche in recepimento di quanto stabilito dalla l.r. 17/05 e dal PIR. In particolare queste aree sono complementari alle attività ed attrezzature realizzabili nelle seguenti zone previste dal PRG vigente:
 - a. **Zone F1: attrezzature e spazi di interesse comune.** Relativamente a queste due zone, insistenti sul demanio marittimo, sono state individuate rispettivamente la **ZO1** e la **ZO3** con lo scopo di legarle alle iniziative progettuali realizzabili nelle zone F1, al fine di attuare progetti di interesse comune, anche nel campo del sociale quali ad esempio colonie estive e/o altre strutture comunali a servizio dei cittadini per finalità turistico-ricreative. Tali progetti potranno essere promossi e sviluppati direttamente dal comune o anche d'intesa con altro soggetto pubblico/privato e/o associazioni locali.
 - b. **Zone F5: attività ed attrezzature legate alla balneazione.** Relativamente a queste due zone sono state individuate rispettivamente la **ZO2** e la **ZO4** con lo scopo di completare le attrezzature legate alla balneazione, realizzabili in dette zone F5.Nelle aree di soggiorno all'ombra possono essere realizzati i servizi alla balneazione: posa numerica di ombrelloni e strutture rimovibili di modeste entità funzionali ai servizi d'ombreggio e di spiaggia, per come indicato nel precedente art. 26. ed in accordo con le tipologie e gli standard previsti dalle presenti N.T.A e relativi elaborati grafici del Piano.
- 4 - **Aree Concedibili per strutture balneari (SB):** tali zone saranno assegnate in concessione secondo le procedure stabilite dalle presenti Norme Tecniche, in recepimento di quanto stabilito dalla l.r. 17/05 e dal PIR. Per la realizzazione delle strutture e dei servizi di spiaggia valgono le prescrizioni e gli standard stabiliti dalle presenti N.T.A. e dagli elaborati grafici del Piano.
- 5 - **Zone speciali (ZS):** tali zone saranno assegnate in concessione secondo le procedure stabilite dalle presenti Norme Tecniche in recepimento di quanto stabilito dalla l.r. 17/05 e dal PIR. In particolare queste aree possono essere complementari alle attività ed attrezzature realizzabili nella zona F3 prevista dal PRG vigente: "Zona F3- attrezzature sportive e ricreative". Nelle zone speciali possono essere

rilasciate concessioni demaniali anche ad associazioni sportive, nautiche, culturali ricreative, per finalità ludiche, didattiche ed educative. In tali zone possono essere realizzate modeste strutture, con il requisito della rimovibilità, da destinare a deposito delle attrezzature, servizi igienici, sede sociale (e/o altro locale funzionale alle specifiche attività realizzate nelle zone F3), delle dimensioni massime di 30 mq. di superficie coperta e mq. 20 di tettoia.

- 6 - **Zone per alaggio delle imbarcazioni:** tali zone, opportunamente tabellate, sono destinate alla sosta delle piccole imbarcazioni per la pesca ed altro, potranno essere alate a secco, ad una distanza minima di 5 ml. dalla battigia, unità fino a ml. 6 di lunghezza e simili ed è consentita l'installazione di attrezzature connesse con l'attività specifica, quali argani e impianti di alaggio.

In particolare la **Zona di alaggio N° 1**, a nord del confine comunale, potrebbe essere complementare alle attività ed attrezzature legate alla nautica, già localizzate dal PRG vigente nell'adiacente area F6: *attività ed attrezzature legate alla nautica*. A tal fine, pertanto, potrà essere rilasciata concessione demaniale secondo le procedure stabilite dalle presenti Norme Tecniche in recepimento di quanto stabilito dalla l.r. 17/05 e dal PIR.

L'attività di vendita del pescato in loco potrà essere attuata solo se consentita dalle vigenti leggi sul commercio e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

ART. 27 UTILIZZAZIONE DELLE ZONE DI LIBERA BALNEAZIONE

- Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere.
- Nella spiaggia libera, con esclusione dei corridoi di accesso al mare e della fascia di ml. 5 dalla battigia, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio ed altre attrezzature similari, che dovranno essere rimossi al tramonto del sole.
- Tale zona non può essere affidata in concessione.
- L'amministrazione comunale potrà dotare le zone libere dei servizi minimi necessari, posizionati nella "fascia servizi".
- Si potranno realizzare n. 2 servizi igienici, distinti per uomini e donne, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso ai portatori di handicap, nelle spiagge con fronte-mare superiore a ml. 60. In ogni caso, l'opportunità di installare i servizi igienici sarà valutata dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'afflusso dei bagnanti all'arenile libero. La spiaggia dovrà essere fornita di cestini per la raccolta dei rifiuti, in numero minimo di uno ogni 50 ml.
- Opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale potranno essere realizzate con progetti esecutivi da approvare nelle forme di Legge.

ART. 27. 1 COLONIE MARINE

1. L'Amministrazione comunale può utilizzare, oltre alle zone F1 previste dal PRG vigente, una porzione di spiaggia libera per l'organizzazione di colonie marine. In questo caso, sulla spiaggia utilizzata possono essere installate le seguenti strutture mobili, da rimuovere alla fine del periodo di utilizzo e, in ogni caso, alla fine della stagione estiva:
 - a. tettoia realizzata con tende od altre strutture leggere e di facile rimozione, per una superficie massima di mq. 50, da installarsi sulla fascia destinata al soggiorno all'ombra sull'arenile;
 - b. n. 1 blocco cabina/ripostiglio /WC delle dimensioni massime di ml. 6,00 x ml. 2,00, da installarsi sulla fascia attrezzata per servizi, posto perpendicolarmente al mare.
2. Le aree su cui si intenderà realizzare le colonie marine potranno essere gestite da associazioni nonché da cooperative giovanili che non hanno scopo di lucro e che prestano la loro opera nel sociale.

ART. 27. 2 SPIAGGE PER CANI

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di spiaggia libera per realizzarvi una "spiaggia per cani" di piccola taglia e muniti di libretto sanitario, con la relativa custodia per la gestione.
2. L'area dovrà essere recintata con rete metallica plastificata, di altezza di ml. 2, e paletti, con cancelli di accesso sul lato monte e sul lato mare, con apertura a molla; all'esterno della rete sarà piantumata una siepe di altezza pari o superiore a questa; all'interno dell'area dovrà essere installata una fontana con erogatore a pulsante e vaschetta alla base; dovranno essere predisposte strutture per creare zone ombreggiate; dovrà essere installato un dispensatore di palette e sacchetti con cui i proprietari o gli accompagnatori dovranno raccogliere e gettare negli appositi contenitori i residui organici prodotti dagli animali.
3. In ogni caso, l'Amministrazione comunale dovrà predisporre un progetto di sistemazione e utilizzazione dell'area da sottoporre, per il parere di competenza, al servizio igiene e sanità pubblica ed al servizio veterinario della ASL competente.

ART. 27. 3 MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO O EVENTI SPECIALI.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di spiaggia libera per l'organizzazione, per un periodo di tempo limitato, di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi speciali, in proprio o da parte di privati, previo stipula di apposita convenzione, anche con l'installazione delle necessarie strutture, da installare immediatamente prima della manifestazione e smontare subito dopo, in prossimità el parcheggio pubblico esistente.

ART. 28 UTILIZZAZIONE DELLE ZONE DESTINATE A CONCESSIONI BALNEARI PER STABILIMENTI**ART. 28.1 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. La concessione demaniale marittima è rilasciata in conformità al presente Piano e delle Norme Tecniche di attuazione.
2. Le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, sono presentate entro il 31 Ottobre o entro 30 giorni dalla approvazione del PCS, alla Regione Calabria presso i Servizi Provinciali e ai Comuni territorialmente competenti corredate di tutta la documentazione semplificativamente indicata nell'allegata Tabella B, e con le procedure descritte nel presente Regolamento, nel rispetto del R. D. 30 marzo 1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime.
3. Per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio;
4. Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'art. 45 bis Cod. Nav., il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda;
5. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
6. I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
7. Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti;
8. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore.
9. Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato.

ART. 28.2 RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (CDM)

1. Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
2. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PIR, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente.

3. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.
4. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della L.R. 17/2005, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della Legge Regionale 27 aprile 1998, n.7. All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della Legge, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della Legge, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.
5. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all'art. 9 comma 2, lett. c) e d) della L.R. 17/2005, per la durata (oltre i 6 anni di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 88) o per lo scopo, il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini previsti per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti.
6. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e del DPR 24 luglio 1996, n. 503, sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione:
 - a. predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;
 - b. elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494;
 - c. maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

ART. 28.3 RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (CDM)

1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno una durata di sei anni e vengono rilasciate dal Comune, per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria, per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria. Le concessioni rilasciate, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, secondo le procedure amministrative specificate al comma 3 art. 9 del PIR.

ART. 28.4 VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (CDM)

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.
2. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav..
3. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.
4. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
5. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

ART. 28.5 REVOCA E DECADENZA

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della L.R. 17/2005, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 L.R. 17/2005. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.
2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente

concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 comma 3 L.R. 17/2005.

ART. 28.6 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:
 - a. compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
 - b. compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paesaggio;
 - c. indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
 - d. garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
 - e. idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.
2. Le richieste già inoltrate e non ancora istruite dalla Regione mantengono la precedenza temporale di presentazione sulle altre che verranno presentate presso gli uffici comunali e che potranno essere comunque adeguate nei modi e tempi regolamentati dal PCS;
3. Quanto previsto nell'art. 17 della L.R. 17/2005, dovrà comunque rispettare le procedure indicate all'art. 9 comma 2 del PIR, considerando l'ordine temporale di presentazione delle domande pervenute entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

ART. 28.7 DESTAGIONALIZZAZIONE

1. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
2. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. 17/2005, potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e, pertanto, il parere

paesaggistico-ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.

3. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei 30 giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.

ART. 28.8 CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla allegata Tabella A.
2. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo 19 del PIR, la classificazione attribuitagli.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 15 del PIR, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

ART. 28.9 DISCIPLINA DEI PREZZI

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo.
2. La comunicazione di cui al punto 1, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.
3. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Regione Calabria, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.
8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di approvazione del PIR.

ART. 28.10 MODELLI DOMANDA NORMALIZZATI E RELATIVI SOFTWARE DI SUPPORTO

1. Le domande per la attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del demanio marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso dovesse in futuro approvare.

Per facilitare la compilazione da parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati nonché la acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni, il Ministero ha reso gratuitamente disponibili i software applicativi di seguito indicati rinvenibili presso il proprio sito internet ovvero quello della Regione Calabria:

- **Do.Ri:** Domanda Richiedente - utilizzabile dagli utenti privati (richiedenti, concessionari, tecnici abilitati) per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle domande aventi per oggetto l'utilizzazione a vario titolo del demanio marittimo nonché per la generazione del relativo supporto informatico e cartaceo da presentare alla competente amministrazione; esso è scaricabile dai siti internet;
- **Do.COL:** Documentazione Centro Operativo Locale - utilizzabile dai C.O.L. (Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto) per la acquisizione dei dati contenuti nei modelli domanda normalizzati presentati su supporto cartaceo;
- **Ge.Trans.:** Gestione Transitorio - utilizzabile dai C.O.L. per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già assentite.

Parte quarta - NORME FINALI

ART. 29 LAVORI SULL'ARENILE

1. I lavori effettuati dai concessionari di spiaggia, di manutenzione straordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili, i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari autorizzati, i lavori di pulizia della spiaggia dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
2. I lavori effettuati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, quali la rimozione o posa di opere di difesa effettuati da terra, lavori di ripascimento della spiaggia effettuato con inerti di cava o con sabbie provenienti dallo stesso arenile debbono aver inizio, di norma, dopo il 15 ottobre ed essere ultimati entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo. Per motivi di urgenza potranno essere effettuati lavori anche al di fuori di tale periodo, in questo caso dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele al fine di evitare disagi e pericoli per i bagnanti.
3. Il presente piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso.
4. Eventuali previsioni di interventi che interessano aree al di fuori del perimetro del piano sono puramente indicative.
5. La non ottemperanza delle presenti norme, formalmente contestata con lettera raccomandata A.R., entro i tempi previsti o entro un congruo lasso di tempo assegnato, comporta la decadenza della concessione demaniale per come previsto dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

6. In ogni caso, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, la concessione demaniale può essere revocata, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione.
7. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le Leggi Regionali riguardanti la materia, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti.

ART. 30. STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare inizia il 1 aprile e termina il 30 settembre di ogni anno. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, può svolgere la propria attività dal primo aprile al trenta settembre.
2. Presso ogni stabilimento balneare in attività deve essere operante il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità marittima competente.
3. Gli orari di apertura dello stabilimento, per il periodo intercorrente tra il primo aprile ed il trenta settembre, vengono qui di seguito definiti: dalle ore 7.30 alle ore 24,00 apertura per balneazione e ristorazione, fatta salva la competenza delle Autorità preposte che possono disporre eventuali variazioni dei relativi orari.

ART. 31. USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune di Camini, durante tutto l'anno è vietato:
 - a. campeggiare e pernottare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
 - b. transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni e per quelli eventualmente autorizzati dalla autorità comunale e finalizzati alla gestione dello stabilimento balneare; effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;
 - c. depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o simili al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
 - d. accendere fuochi, gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere.
2. Negli stessi ambiti di cui al comma uno durante la stagione balneare è vietato:
 - a. condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono

essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;

- b. praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocumento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente. Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;
- c. tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
- d. tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori delle aree indicate e dei casi e delle aree indicati dall'autorità marittima competente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
- e. effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge, durante la stagione balneare, con mezzi meccanici dalle ore 9,30 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti, salvo condizioni meteorologiche avverse in conseguenza delle quali lo stabilimento risulti scarsamente frequentato;
- f. esercitare commercio in forma itinerante, effettuare pubblicità promozionale, sia sulle spiagge che nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti, senza la prescritta autorizzazione comunale. Rimane vietata, in forma assoluta, la pubblicità svolta con lancio di volantini o quant'altro a mezzo aerei.
- g. lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
- h. spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
- i. tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;
- j. dalla chiusura dello stabilimento e sino alle ore 6 antimeridiane, utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni.

ART. 32 NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
 - a. esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
 - b. esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle eventuali scogliere;
 - c. curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori della azienda preposta ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dalla Azienda concessionaria. La raccolta dovrà avvenire negli orari e con le modalità fissate dalla medesima Azienda;
 - d. consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, calcolata sul mediomare, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza pari a 1,5 metri;
 - e. installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti.
 - f. liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.
2. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:
 - a. previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili.
 - b. ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune sentita l'Autorità Marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

ART. 33 NORME DI COMPORTAMENTO

1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;
- b. i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione.

ART. 34 CORRIDOI DI LANCIO

1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.
2. Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.

ART. 35 SANZIONI

E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente Regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della Legge regionale.

Art. 36 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza sulle modalità di esercizio delle concessioni demaniali marittime destinate ad uso turistico ricreativo, sono esercitate dall'Amministrazione Comunale tramite il Comando di P.U.
2. L'Autorità Marittima continua ad esercitare le funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione.

ART. 37 ELABORATI DEL PCS

Sono parte integrante del Piano Comunale di Spiaggia i seguenti elaborati grafici e normativi:

Tavole di Analisi

- TAV. A1 – Inquadramento Territoriale
- TAV A2 – Analisi dello stato di fatto

Tavole di Progetto

- TAV. P1 –Zonizzazione e Fasce di Utilizzo
- TAV. P2 – Viabilità ed Accessibilità dell'Arenile

- TAV. P3 - Tavola Tipologica

Relazione e Norme

- Relazione illustrativa.
- Norme tecniche d'attuazione per l'utilizzazione (NTA) .



[Handwritten signature]

APPENDICE:

Tabella A**Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari
(CAP V, Art. 18)**

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: π
- 2 stelle marine: $\pi\pi$
- 3 stelle marine: $\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine: $\pi\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine super: $\pi\pi\pi\pi S$

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	Oltre 12

Tabella 1 - Piano Indirizzo Regionale (art. 7 L.R. 17/2005 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)

Requisiti obbligatori

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	3 ml - 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml - 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi S$
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					

Tabella 2 - Piano Indirizzo Regionale (art. 7 L.R. 17/2005 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)

Tabella B

**Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti
l'uso del demanio marittimo
(Capo III, Art. 9)**

Rilascio di concessione demaniale marittima	1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione¹, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet 2. Relazione tecnico-illustrativa - asseverata da un tecnico abilitato - dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti. 3. Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte: a) stralcio catastale in scala 1:1000; b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000; c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500; d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100. 4. Documentazione fotografica dei luoghi. 5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali. 6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia² non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
--	---

¹ Ai sensi della Circolare n. 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l'Agenzia del Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della compilazione del Mod. D1 l'interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che andranno riportati nell'Allegato 2 al Quadro D del Mod. D1 nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento

² Ai sensi della normativa antimafia (d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) il certificato ha validità semestrale. Nel caso in cui la sottoscrizione dell'atto concessorio dovesse avvenire successivamente a tale validità, occorrerà che il concessionario autocertifichi l'assenza di cause ostative in tal senso. Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a € 154.937,06, o per altre motivazioni di opportunità, l'Ufficio è tenuto a chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 252/98, allegando alla istanza copia del certificato CCIAA o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato.

	civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circonscrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.
--	--

Variazione di concessione demaniale marittima	1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato); 2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
--	--

Subingresso di concessione demaniale marittima	Da parte del subentrante: 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso. 2. In caso di subingresso <i>mortis causa</i>, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. 3. Copia del documento di identità. 4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi ³, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
---	---

³ Cfr. nota n. 2.

	5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare. Da parte del concessionario: 1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata. 2. Copia del documento di identità. 3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.
--	--

Autorizz. ex art. 45 bis Cod. Nav.	1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto. 2. Istanza dell'eventuale affidatario. 3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario. 4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi. 5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi ⁴, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.
--	--

⁴ Cfr. nota n. 2

